

CAPITOLATO SPECIALE

CONCESSIONE DI SPAZI AD USO PUBBLICITARIO SUGLI AUTOBUS AZIENDALI ADIBITI AL SERVIZIO TPL EXTRAURBANO URBANO E SUBURBANO PER GLI ANNI 2018 - 2019 – 2020 RINNOVABILE DI ULTERIORI TRE ANNI

Articolo 1 – Oggetto e definizioni

Art. 1.1 Definizioni

Nel testo del presente Capitolato:

- il termine "SVT" indica la **Società Vicentina Trasporti a r.l.** con sede legale in viale Milano 78 a Vicenza, c.f. 03419220243
- il termine "Ditta" o "Concessionaria" indica la ditta concessionaria del servizio

Art. 1.2 Oggetto

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione degli spazi pubblicitari esterni ed interni agli autobus di SVT normalmente destinati al trasporto pubblico locale e precisamente:

- Autobus adibiti al TPL **extraurbano** (indicativamente n. 239 autobus)
- Autobus adibiti al TPL **urbano** nelle città di **Recoaro Terme e Valdagno** (indicativamente n. 6 autobus) e nella città di **Bassano del Grappa** (indicativamente nr. 13 autobus)
- Autobus adibiti al TPL **urbano e suburbano nel Comune di Vicenza e limitrofi** (indicativamente n.120 autobus. di cui mediamente n.91 in servizio nelle ore di punta e n.45 in servizio nelle ore di morbida nel periodo invernale, e n.50 in servizio nelle ore di punta e n.40 in servizio nelle ore di morbida nel periodo estivo)

Le tipologie di spazi – affissioni previste sono le seguenti:

- I. Pubblicità tabellare esterna ed interna agli autobus (è escluso l'utilizzo di display e monitor informativi a bordo)
- II. Pubblicità a decorazione integrale;
- III. Pubblicità a decorazione integrale posteriore
- IV. Pubblicità a decorazione maxi-side posteriore
- V. Pubblicità a decorazione maxilaterale
- VI. Pubblicità mediante pellicole adesive applicate all'esterno del lunotto posteriore

L'affidamento in concessione riguarda gli autobus facenti parte della flotta di SVT, con le limitazioni e/o con espressa esclusione degli autobus riportanti pubblicità istituzionale di AIM o di SVT e di quelli non utilizzabili, come specificatamente indicato nell'**allegato 1**.

Si precisa che gli autobus con pubblicità di AIM o SVT potranno essere resi disponibili al termine della esposizione integrale / decorazione in corso, con spese di sdecorazione a carico del concessionario.

L'allegato 1 riporta l'elenco della flotta di SVT alla data di redazione del presente capitolato con indicate le limitazioni suddette; tale elenco va inteso come indicativo e soggetta a variazioni in corso di contratto (per ragioni di servizio, incidenti, sostituzioni, dismissioni, nuove acquisizioni, ecc.)

Articolo 2 – Importo a base di gara – fatturazione – pagamenti – aggiornamento del canone

Il **canone annuale** di concessione posto a base d'asta ammonta a complessivi **euro 224.000,00** (duecentoventiquattromila/00), IVA esclusa.

L'importo complessivo della concessione per l'intero triennio di durata della stessa ammonta a complessivi euro 672.000,00. L'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà offerto la migliore offerta economica, esclusivamente in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

Il canone annuo verrà aggiornato annualmente, a partire dalla seconda annualità, in base al 100% delle variazioni degli indici ISTAT F.O.I. (indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati) del mese di gennaio (prima variazione da gennaio 2018 a gennaio 2019).

Il canone annuo offerto dovrà essere corrisposto in rate mensili anticipate, con pagamento mediante B.B. a 30 giorni data fattura fine mese. Le fatture verranno emesse entro il 10 di ciascun mese.

Su richiesta del concessionario, tenuto conto del fatto che durante il primo bimestre gli spazi sono occupati dal concessionario uscente, potrà essere concordata una dilazione del pagamento delle prime due rate di canone (riferite al periodo gennaio – febbraio 2018) da effettuarsi comunque entro e non oltre il 30 aprile 2018.

Il concessionario non potrà per alcun motivo ritardare o sospendere il pagamento del canone sopra indicato. Si conviene espressamente che il mancato o semplicemente ritardato pagamento di nr. 2 canoni consentirà ad SVT di risolvere il contratto per inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile con il conseguente incameramento del deposito cauzionale, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

In ogni caso, in caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi di mora in misura di legge (D.Lgs. 231/2002 artt. 4 e 5) che decorreranno automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo la scadenza del termine per il pagamento.

Articolo 3 – Durata della concessione. Subentro al termine del contratto.

La concessione avrà durata di anni tre, con decorrenza dal 01 gennaio 2018 e termine al 31 dicembre 2020. Alla scadenza SVT si riserva la facoltà di rinnovare la concessione alle medesime condizioni, fino ad un massimo di tre anni.

Entro i 2 mesi successivi alla scadenza del contratto (o alla cessazione per qualsiasi altro motivo dello stesso) il concessionario provvederà a rimuovere, a sua cura e spese, tutti i messaggi pubblicitari senza recare alcun danno agli autobus o alle proprietà di SVT e senza recare intralcio alla normale attività lavorativa. Qualora il concessionario non dovesse provvedere alla rimozione dei messaggi pubblicitari nei 60 gg stabiliti, fatti salvi eventuali accordi intercorsi con il subentrante, SVT potrà provvedere direttamente alla rimozione dei messaggi con oneri che verranno addebitati al concessionario, avvalendosi se necessario della cauzione definitiva.

Al termine del contratto, il concessionario uscente potrà accordarsi con il nuovo concessionario per la cessione del portafoglio delle commissioni aventi efficacia successiva alla data di scadenza del contratto (c.d. ultrattive). In tal caso i messaggi

pubblicitari potranno non essere rimossi. Resta inteso che la regolazione dei rapporti inerenti la cessione delle commissioni c.d. ultrattive avverrà esclusivamente tra i due concessionari, senza alcun coinvolgimento di SVT.

Articolo 4 – Informazioni di carattere generale

Per una corretta gestione del presente contratto, si precisa quanto segue.

a)SERVIZIO URBANO E SUBURBANO DI VICENZA

1. Il parco autobus circolante per i servizi urbani e suburbani di Vicenza, oggetto della concessione, è di circa **120** autobus, incluse le riserve (circa 5 autobus) che vengono utilizzate a rotazione per le sostituzioni in caso di avarie, riparazioni, ecc. Tali autobus circolano nel territorio del Comune di Vicenza e nei collegamenti tra il Comune di Vicenza e i comuni contermini. Il parco veicoli di SVT potrà variare in relazione alla entrata in servizio e/o alla dismissione degli autobus e/o della diversa utilizzazione dei veicoli per altre iniziative come previste all'art.7.

2. Il parco autobus oggetto di concessione attualmente è così formato:

- autobus da 10 / 12 mt prevalentemente di uso urbano n. 88
- autobus da 18 mt utilizzati prevalentemente di uso suburbano n. 19
- autobus "medi e mini" di prevalente utilizzo per servizi navetta di collegamento tra i parcheggi e il centro storico di Vicenza n. 13

3. Le percorrenze effettuate annualmente sono di circa 4,3 milioni di chilometri.

4. Gli autobus rientrano a fine giornata nel deposito di viale Fusinieri o nella autostazione di viale Milano, entrambi a Vicenza, presso i quale dovrà recarsi il personale del concessionario per l'installazione della pubblicità, salvo diversi accordi per le decorazioni integrali o maxi-side.

b) SERVIZIO EXTRAURBANO - SERVIZIO URBANO DI BASSANO DEL GRAPPA, VALDAGNO, RECOARO TERME

1. Il parco autobus circolante per i servizi urbani di Valdagno e Recoaro Terme è di circa 6 autobus così formato:

- autobus da 10 mt n. 3
- minibus n° 1
- autobus da 8,5 mt n. 2

Le percorrenze effettuate annualmente sono di circa 250mila chilometri;

2. Il parco autobus circolante per i servizi urbani di Bassano del Grappa è di 13 autobus così formato:

- autobus da 12 mt n. 11, tra cui 1 di riserva
- minibus n° 2 di cui uno di riserva

Le percorrenze effettuate annualmente sono di circa 400mila di chilometri;

3. Il parco autobus circolante per i servizi extraurbani, oggetto della concessione, è di circa **239** autobus, incluse le riserve (circa 30 autobus) che vengono utilizzate a rotazione per le sostituzioni in caso di avarie, riparazioni, ecc. Tali autobus circolano prevalentemente nel territorio della Provincia di Vicenza. Le corse universitarie raggiungono anche le città di Padova e Verona. Nel periodo estivo alcune corse raggiungono le località marine di Jesolo (VE), Sottomarina di Chioggia (VE).

4. Il parco autobus per i servizi extraurbani oggetto di concessione è così formato:

- autobus da 10 / 12 / 14 mt mt n. 160 circa
- autobus da 18 mt n. 40 circa
- autobus "corti e mini" n. 6 circa

5. le percorrenze effettuate annualmente sono di circa 9,5 milioni di chilometri;

6. Gli autobus sono distribuiti in quattro depositi: Vicenza - viale Milano, Valdagno, Schio, Noventa Vicentina e Romano d'Ezzelino; presso i quali dovrà recarsi il personale del concessionario per l'installazione della pubblicità.

c) PER TUTTI I SERVIZI

1. Riduzioni stagionali del parco circolante:

- durante le festività del calendario scolastico il parco autobus circolante viene ridotto di una quota variabile di circa il 30%
- durante il periodo estivo (indicativamente nel periodo 10 giugno – 10 settembre) il parco autobus circolante viene ridotto di circa il 30%.
- sono inoltre possibili ulteriori riduzioni in particolari periodo dell'anno, anche in base alle disposizioni degli enti affidanti;

2. A causa di esigenze organizzative, rotture, incidenti, ecc. e per la natura stessa del servizio di trasporto pubblico esercitato da SVT, il servizio ed i percorsi effettuati dagli autobus possono subire modifiche, variazioni e/o sospensioni.

In particolare si precisa che non è possibile garantire l'abbinamento dell'autobus ad una specifica linea e che SVT potrà sospendere dalla circolazione parte degli autobus, senza necessità di concordare od informare preventivamente della circostanza il concessionario, che nessuna pretesa potrà avanzare in merito.

Il Concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa, indennizzo, risarcimento o altro in relazione a dette variazioni e/o sospensioni.

Il Concessionario rinuncia altresì espressamente, in deroga all'art. 1584 del c.c., a qualsiasi pretesa per il mancato godimento degli spazi in relazione al fermo, per qualsiasi motivo degli autobus indipendentemente dalla durata del fermo.

3. SVT si impegna a fornire al concessionario l'elenco degli autobus che verranno sospesi dalla circolazione durante il periodo estivo e per i quali verrà data comunicazione al concessionario contestualmente alla sospensione della polizza RCauto. SVT cercherà di tenere informato il concessionario delle sospensioni, modifiche, fermi macchina superiori ai trenta giorni che possano essere di interesse del concessionario, pur non assumendo alcun obbligo specifico al riguardo.

4. Il parco autobus di SVT è soggetto a variazioni e mutamenti anche in relazione alle sostituzioni e nuove acquisizioni previste nel Piano Industriale e nel Piano Economico Finanziario di SVT. Pertanto le tipologie e i quantitativi di autobus sopra elencati sono puramente indicative e potranno subire variazioni nel corso della durata del contratto.

Articolo 5 – Oneri e obblighi del concessionario - Divieti

1. Prima di effettuare la pubblicità sugli autobus la concessionaria dovrà munirsi, a proprie cura e spese, dei permessi e licenze richiesti dalle competenti Autorità e pagherà direttamente ai Comuni o ad altri Enti interessati le imposte, le tasse dirette e comprensoriali, i tributi e qualsiasi altro diritto o onere gravante sulla pubblicità e sull'esercizio della stessa, per cui nessuna somma a tale titolo sarà corrisposta da SVT. La Concessionaria solleva SVT da ogni responsabilità in caso di contestazioni da parte delle competenti Autorità a qualsiasi titolo.

2. Tutti gli spazi concessi dovranno essere utilizzati nel rispetto del Codice della Strada, delle vigenti normative e secondo le indicazioni formulate dal Dipartimento Trasporti Terrestri (ex IMCTC) – ufficio Provinciale di Vicenza, alle quali la Ditta concessionaria dovrà attenersi scrupolosamente. **La pubblicità non potrà essere installata sui cristalli utilizzati come uscite di emergenza dei veicoli.**

3. I materiali impiegati dovranno rispondere alla normativa vigente. In particolare, per quanto riguarda l'impiego delle pellicole pubblicitarie per la **decorazione delle superfici vetrate dei veicoli non utilizzate come uscite di emergenza dei veicoli**, le pellicole utilizzate dovranno essere esclusivamente di tipo omologato e dovranno essere accompagnate dalle relative certificazioni costruttive e di installazione come prescritto dalla circolare ministeriale del 8 maggio 2002 e delle prescrizioni formulate dall'ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri con la prot.8353/HO del 29/07/2004. Le eventuali responsabilità, danni e spese derivanti ad SVT dalla mancata osservanza di quanto sopra indicato saranno posti a carico del Concessionario.

4. **E' in ogni caso vietata** al concessionario qualsiasi forma di pubblicità proibita dalla legge, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico, al buon costume o che possa andare contro la morale e il comune senso del pudore.

Sono in particolare vietati, salvo diversa espressa autorizzazione di SVT, i messaggi pubblicitari che contengono:

- pubblicità a contenuto religioso o sindacale;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione del tabacco, droghe, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- pubblicità, sotto qualsiasi forma, inerente direttamente o indirettamente al gioco d'azzardo, giochi on-line, lotterie, slot machine, tipologie simili o pubblicità relativa all'apertura di sale da gioco o tendente a favorire l'accesso al gioco con apparecchi con vincita di denaro;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- armi o scenari di violenza;
- editoria e spettacoli vietati ai minori;
- onoranze funebri;
- cartochiromanzia, magia, occultismo e similari;
- relazioni personali;
- attività in contrasto o in concorrenza con gli interessi di SVT.

Il concessionario di impegna inoltre all'osservanza dei principi contenuti nel Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.

5. Nel caso in cui il Concessionario contravvenga ai divieti del presente articolo, SVT intima al concessionario l'immediata rimozione della pubblicità ritenuta lesiva e, qualora lo stesso non vi provveda entro 3 giorni dall'intimazione, potrà rimuoverla d'ufficio a spese del Concessionario (anche rivalendosi sulla cauzione definitiva).

Articolo 6 - Spazi riservati alla pubblicità tabellare, alla decorazione integrale, alla decorazione integrale posteriore

SVT mette a disposizione spazi sugli autobus da utilizzare per la pubblicità come di seguito specificato:

punto a. Pubblicità tabellare

La pubblicità esterna verrà effettuata, mediante cartelli delimitati da cornici in profilo di acciaio inox e/o alluminio anodizzato (bacheche esterne) installate sugli autobus ed ubicate sulle fiancate e sulla parte posteriore, con le modalità e prescrizioni stabilite da SVT, con spese di impianto cornici a suo carico.

Il 50% degli spazi utili sulla parte posteriore degli autobus con pubblicità tabellare, a semplice richiesta di SVT, dovrà essere messo a disposizione di quest'ultima entro 15 giorni dalla richiesta per l'esposizione temporanea di forme di comunicazione di interesse aziendale o pubblico in genere, o di valore sociale ed educativo.

La durata massima dell'esposizione riservata ad SVT sarà di un mese per ciascuna esposizione.

SVT si riserva in ogni caso il diritto di utilizzare il rimanente 50% degli spazi posteriori, eventualmente non occupati dalla pubblicità per l'esposizione dei propri messaggi ed informazioni.

punto b. Pubblicità a decorazione integrale

La pubblicità verrà effettuata applicando la decorazione integrale sugli autobus.

La pubblicità dovrà:

- essere installata, nel rispetto delle normative vigenti,
- risultare trasparente dall'interno verso l'esterno in corrispondenza delle superfici vetrate ,
- rispondere alle prescrizioni indicate all' art.5.

L'applicazione di tale decorazione è vincolata al benessere da parte dei competenti organi MCTC.

punto c. Pubblicità a decorazione integrale posteriore

La pubblicità verrà effettuata applicando la decorazione integrale alla parte posteriore degli autobus.

La pubblicità dovrà:

- essere installata, nel rispetto delle normative vigenti, sulla parte posteriore del veicolo,
- risultare trasparente dall'interno in corrispondenza delle superfici vetrate ,
- rispondere alle prescrizioni indicate all' art.5.

punto d. Pubblicità a decorazione maxi-side posteriore

La pubblicità verrà effettuata applicando la decorazione maxi-side alla parte posteriore degli autobus.

La pubblicità dovrà:

- essere installata, nel rispetto delle normative vigenti, sulla parte posteriore del veicolo,
- rispondere alle prescrizioni indicate all'art.5.

punto e. Pubblicità a decorazione maxilaterale

La pubblicità verrà effettuata applicando la decorazione integrale alla parte laterale degli autobus.

La pubblicità dovrà:

- essere installata, nel rispetto delle normative vigenti, sulla parte laterale del veicolo,
- risultare trasparente dall'interno verso l'esterno in corrispondenza delle superfici vetrate ,
- rispondere alle prescrizioni indicate all'art.5.

L'applicazione di tale decorazione è vincolata al benessere da parte dei competenti organi MCTC.

Punto f. Pubblicità mediante pellicole adesive applicate all'esterno del lunotto posteriore

La pubblicità verrà effettuata mediante posa di pellicole autoadesive da applicare **esclusivamente sulla parte esterna dei lunotti posteriori dei mezzi**; le dimensioni delle pellicole non potranno superare in altezza le dimensioni del lunotto stesso

La pubblicità dovrà:

- essere installata, nel rispetto delle normative vigenti, sulla parte laterale del veicolo (prescrizioni art 5)
- risultare trasparente dall'interno verso l'esterno

Gli spazi potranno variare in concomitanza con la variazione del parco veicoli di SVT, come indicato nell'art.4.

La Concessionaria si impegna a non proporre reclami e a non fare osservazioni sullo svolgimento dei servizi, sulle eventuali modifiche degli stessi, sul numero delle vetture circolanti o tenute di riserva, sulle località di sosta delle stesse, su quelle che verranno inviate in officina per manutenzioni ordinarie o straordinarie e sulle sospensioni del servizio per qualsiasi motivo o sullo stato di pulizia degli autobus.

Articolo 7 - Concessione della pubblicità

Qualora SVT, per necessità operative e/o per un miglioramento del servizio alla clientela e/o per motivi di carattere pubblico, debba portare modifiche:

- alla struttura e/o posizione delle cornici e/o applicazioni;
- sul numero delle vetture circolanti o tenute a riserva;
- su quelle che verranno inviate in officina per manutenzioni normali o straordinarie;
- per quanto riguarda le sospensioni dal servizio per qualsiasi motivo;

la Ditta concessionaria sarà tenuta ad adeguarle, senza rimborsi di alcun genere per tali modifiche.

La Ditta si obbligherà a non proporre reclami ed a non fare osservazioni sullo svolgimento dei servizi effettuati da SVT, sulle eventuali modifiche degli stessi, sul numero delle vetture circolanti o tenute di riserva, su quelle che verranno inviate in officina per manutenzioni normali o straordinarie e per quanto riguarda le sospensioni del servizio per qualsiasi motivo.

7.1 Campagne promozionali e iniziative no-profit

SVT potrà apporre all'interno degli autobus o in altri luoghi diversi dagli spazi dati in concessione, materiale informativo e pubblicitario non essendo riconosciuto alcun diritto di esclusiva alla Concessionaria.

SVT si riserva il diritto di utilizzare eventuali spazi oggetto della presente concessione lasciati liberi dalla Concessionaria, per un periodo massimo di tre mesi all'anno, per la eventuale esposizione di messaggi pubblicitari e/o informativi riguardanti i servizi di SVT o degli Enti pubblici affidanti o per eventuali campagne pubblicitarie sociali o no-profit.

L'utilizzo di tali spazi sarà concordato con il Concessionario con un preavviso di almeno 20 giorni prima dell'inizio della campagna.

Nessuna variazione di corrispettivo sarà riconosciuta per l'utilizzo di tali spazi da parte di SVT.

Articolo 8 - Forme di pubblicità

Nell'esercizio dell'attività pubblicitaria la Ditta concessionaria dovrà attenersi scrupolosamente alla normativa che disciplina l'attività medesima, nonché dovrà osservare i principi contenuti nel Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.

La pubblicità dovrà essere preventivamente approvata da SVT, che a proprio insindacabile giudizio può evitarne l'esposizione o chiederne la modifica del contenuto, se non ritenuto idoneo in relazione al servizio svolto e ai divieti di cui al precedente art. 5.

Tassativamente, la Ditta concessionaria non potrà pubblicare immagini, frasi, o quant'altro di proprietà altrui, di cui non ha acquisito precedentemente i diritti.

Ogni responsabilità per il mancato rispetto di quanto sopra indicato rimarrà a carico della Ditta concessionaria, potendo comportare applicazione di penali o rescissione del contratto.

Articolo 9 - Spese di impianto e di manutenzione

Sono a carico della Ditta concessionaria tutte le spese di impianto e di manutenzione per i materiali, la manodopera, le attrezzature, il trasporto, ecc., salvo diversa specifica indicazione; a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- le spese di impianto per la installazione della pubblicità,
- le spese per la conservazione quanto meno nell'attuale stato d'uso degli impianti esistenti e di quelli di nuova installazione;
- le spese per la rimozione delle cornici nel caso di applicazione della pubblicità integrale sul veicolo, e/o quelle per la reinstallazione delle cornici nel caso di rimozione dal veicolo della pubblicità integrale;
- le spese per lo spostamento delle cornici esterne e interne, per le bacheche interne e per l'acquisto di quelle aggiuntive che dovessero rendersi necessarie sugli autobus di nuova immatricolazione entrati in servizio prima della fine del contratto;
- le spese per la rimozione delle decorazioni integrali già esistenti sugli autobus e per la successiva applicazione di una nuova decorazione integrale;
- le spese per la rimozione della decorazione integrale sui veicoli nei quali la Ditta concessionaria intenda sostituire questa forma di pubblicità con quella tabellare.

Qualora venisse accertato che la vernice e/o la carrozzeria abbiano subito dei danni rispetto alla situazione verificata prima della installazione delle pellicole, la Concessionaria si accollerà le spese per il ripristino dei mezzi.

Allo scadere del contratto, tutto il nuovo materiale (cornici, bacheche, ecc.) installato dalla Ditta concessionaria e fissato su ogni vettura diventerà di proprietà di SVT.

Alla scadenza del contratto, la Concessionaria provvederà a sua cura, spese e responsabilità alla messa in ripristino dello stato dei mezzi con l'asportazione completa delle pellicole e/o quant'altro utilizzato per la decorazione e la rimessa in pristino delle condizioni originali dell'autobus, datti salvi eventuali accordi con il subentrante.

Articolo 10 - Messa in opera

10.1 Accesso

La Ditta dovrà preventivamente trasmettere ad SVT, l'elenco del personale che potrà essere incaricato per gli interventi di manutenzione, applicazione, rimozione, ecc. della pubblicità e dei veicoli che saranno impiegati allo scopo.

L'accesso negli impianti per detti interventi dovrà essere preventivamente comunicato ad SVT e sarà consentito solamente al personale indicato nell'elenco e nei luoghi delle sedi di SVT che saranno indicati per lo svolgimento delle attività oggetto del capitolato;

diversamente l'accesso dovrà essere di volta in volta preventivamente autorizzato dai responsabili di SVT.

L'accesso potrà avvenire solamente dopo la registrazione dell'incaricato e del veicolo presso il referente che sarà indicato da SVT, al quale lo stesso dovrà fare sempre riferimento; negli orari diversi da quelli di attività dell'officina, contemporaneamente alla registrazione dovrà essere indicato anche l'orario di accesso e quello previsto di uscita che dovrà essere tassativamente rispettato.

SVT si riserva di sospendere l'accesso agli incaricati della ditta, trascorso inutilmente il termine di pagamento delle fatture emesse da SVT.

Il personale che accede nell'area dovrà essere dotato dei necessari DPI, ad esempio del giubbotto retroriflettente, delle scarpe antinfortunistiche, dei guanti, ecc., oltre a quelli previsti dalla Ditta

10.2 Luogo e tempi di installazione

La messa in opera dell'attrezzatura ed i successivi ricambi di cartelli sugli autobus nonché la manutenzione dovranno essere eseguiti dalla Ditta concessionaria nelle ore di sosta dei veicoli programmate da SVT, e nella sede della stessa che sarà indicata, adeguando l'attività in modo da non creare difficoltà all'uso dei mezzi da parte del personale di SVT. Tempi e modi di intervento dovranno essere preventivamente concordati con gli incaricati di SVT.

Le operazioni di applicazione e di rimozione della decorazione integrale, integrale posteriore e maxi-side potranno essere eseguite presso la sede di SVT in via Fusinieri o in viale Milano, entrambe a Vicenza, negli orari indicati da questa indicati (attualmente dal lunedì al giovedì dalle 7,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 17,30, il venerdì dalle 7,30 alle 14,30), oppure presso quella della Ditta concessionaria o installatrice, purché ubicata entro un raggio di 15 km dalla sede dei SVT, comunque previo accordi con gli incaricati di SVT; SVT si riserva di addebitare i costi di trasporto eventualmente sostenuti.

Oltre i 15 km la Ditta concessionaria dovrà provvedere alla movimentazione con propria bisarca o provvedere con propria targa prova e autista.

Il numero massimo giornaliero di autobus che di norma SVT metterà a disposizione per l'applicazione delle pubblicità sarà:

- un autobus al giorno per la pubblicità integrale, fino alla conclusione dell'installazione della pubblicità;
- un autobus al mattino e un autobus al pomeriggio (se terminata la lavorazione sull'autobus del mattino) per l'installazione delle pubblicità integrale posteriore e maxi-side, fino a conclusione dell'installazione della pubblicità.

Di norma tutte queste operazioni non potranno comportare il fermo (anche parziale) dei veicoli, ad eccezione di quelle eseguite presso la sede della Ditta, che per tempi o modalità di esecuzione lo rendano necessario e comunque previa accordo preventivo con SVT.

Altresì, nel caso di operazioni effettuate presso la sede di SVT per le quali è prevista una durata superiore alla giornata, le operazioni saranno programmate in maniera tale da rendere disponibile il veicolo per il servizio nella mattinata successiva con rientro entro le ore 8.30 per la prosecuzione dell'intervento. In via eccezionale, modalità diverse potranno essere preventivamente concordate con SVT.

In particolare, nei seguenti casi il fermo dei veicoli non potrà essere superiore a:

a) decorazione integrale:

- 3 gg. lavorativi consecutivi se la nuova decorazione, la sostituzione e la sdecorazione sono eseguite presso la sede della Ditta;
- 1 gg. lavorativo se la nuova decorazione o la sdecorazione sono eseguite presso la sede di SVT;
- 2 gg. lavorativi consecutivi se si tratta di sostituzione della decorazione eseguita presso la sede della Ditta;

b) decorazione integrale posteriore:

- 2 gg. lavorativi consecutivi se la nuova decorazione, o la sostituzione, o la sdecorazione sono eseguite presso la sede della Ditta;
- 1 gg. lavorativo se la nuova decorazione, la sostituzione e la sdecorazione sono eseguite presso la sede di SVT;

c) decorazione maxi-side:

- 2 gg. lavorativi consecutivi se la nuova decorazione, o la sostituzione, o la sdecorazione sono eseguite presso la sede della Ditta;
- 1 gg. lavorativo se la nuova decorazione, la sostituzione e la sdecorazione sono eseguite presso la sede di SVT.

d) decorazione maxilaterale:

- 2 gg. lavorativi consecutivi se la nuova decorazione, o la sostituzione, o la sdecorazione sono eseguite presso la sede della Ditta;
- 1 gg. lavorativo se la nuova decorazione, la sostituzione e la sdecorazione sono eseguite presso la sede di SVT.

Contestualmente al termine dell'applicazione o della rimozione della pubblicità integrale e integrale posteriore, in contraddittorio sarà compilato dagli incaricati di SVT e della Ditta un apposito modulo che riporterà il numero sociale del veicolo, la data e l'ora di completamento dell'operazione.

10.3 Modalità

La Ditta si impegna ad effettuare le installazioni a regola d'arte e comunque a seguire tutte le eventuali indicazioni di SVT, in particolare quelle concernenti la sicurezza dell'esercizio. Si impegna altresì a ripristinare, nelle posizioni indicate da SVT, i numeri sociali, i loghi aziendali e i pannelli informativi eventualmente rimossi durante l'applicazione o la rimozione della pubblicità integrale o integrale posteriore, e tabellare. Questi numeri sociali, loghi e pannelli informativi, ove non provveda la Ditta, potranno essere forniti da SVT, addebitandone il costo all'Aggiudicatario.

Prima di installare la nuova decorazione, rimane a carico della Ditta, previa autorizzazione e senza alcun onere per SVT, provvedere alla rimozione di quella già esistente sull'autobus.

Le cornici e i pannelli della pubblicità esterna devono essere installati in modo da evitare danni a persone, animali e cose, alle fiancate esterne evitando, ad esempio, che gli spigoli sporgano in maniera pericolosa e sorgano rumori per vibrazioni durante la corsa tali da poter disturbare i passeggeri e l'agente nella guida.

L'applicazione e/o la modifica delle nuove cornici esterne e di altri supporti aventi la stessa funzione, dovrà essere preventivamente autorizzata da SVT.

Per le nuove cornici esterne la Ditta dovrà impiegare materiali identici a quelli già in uso o migliorativi.

Per determinati modelli di autobus, previo accordo preventivo con la Ditta, in sostituzione delle cornici per pannelli pubblicitari, la decorazione tabellare potrà essere

sostituita da decorazioni adesive idonee per garantire la durata della esposizione e tali da non comportare il danneggiamento del supporto e della verniciatura del veicolo al momento della sua rimozione.

SVT si riserva di indicare le posizioni obbligatorie per l'applicazione dei loghi aziendali e dei numeri sociali, che dovranno essere rispettate dalla Ditta per la realizzazione della decorazione integrale e integrale posteriore.

10.4 Rimozione del materiale pubblicitario al termine del contratto

Al termine del contratto la Ditta, qualora non risulti affidataria del successivo appalto, dovrà provvedere, a propria cura e spesa, alla rimozione dagli autobus di tutto il materiale pubblicitario installato (tabelle pubblicitarie esterne, decorazioni integrali e integrali posteriori), ad eccezione di quanto rimane nella proprietà di SVT come indicato nel presente Capitolato e salvo il caso del trasferimento di questo materiale alla Ditta subentrante, come indicato nell'art. 3.

Trascorsi 15 giorni dalla data di scadenza del contratto, SVT potrà provvedere direttamente, o a mezzo di terzi di propria fiducia, alla rimozione addebitando i costi e le spese sostenute alla Ditta affidataria del contratto scaduto, trattenendo gli importi dalla cauzione definitiva e/o da altri titoli di credito.

Quanto sopra è valido se non può essere applicato l'art. 3 sulla cessione dei contratti tra ditta uscente e ditta subentrante.

10.5 Spazi a disposizione per immagazzinamento dei materiali

SVT si riserva di mettere a disposizione dell'Aggiudicatario, su sua specifica richiesta e in presenza di spazi interni disponibili, uno spazio all'interno della propria sede per il deposito temporaneo del materiale pubblicitario da installare sugli autobus (tabelle, cornici, ecc.).

Rimarrà a carico della Ditta l'obbligo di provvedere al corretto immagazzinamento di questo materiale mediante specifiche attrezzature, anche per evitare danni a propri addetti, a quelli di SVT ed a terzi.

Ogni responsabilità per il mancato rispetto di quanto sopra indicato rimarrà a carico della Ditta concessionaria.

Articolo 11 - Manutenzione

La Ditta concessionaria sorveglierà che il complesso del materiale installato - sia quello già presente sugli autobus, sia quello sostituito o di nuova installazione, ed i pannelli - siano sempre in perfetto stato e dovrà sostituire immediatamente tutto ciò che, comunque, presenti anomalie o risulti pericoloso.

La Ditta concessionaria dovrà pertanto, a propria cura e spese:

- provvedere all'accurata manutenzione e pulizia delle tabelle, delle cornici e dei telai di sostegno, in modo tale da assicurare sempre la funzionalità ed il decoro, e salvaguardare la pubblica incolumità, evitando danni a persone, animali e cose;
- provvedere alla rimozione e/o alla sostituzione della pubblicità integrale, integrale posteriore, maxi-side e/o tabellare installata sugli autobus e quella eventualmente aggiuntiva presentata con il progetto tecnico, che per qualsiasi motivo si deteriori, compromettendo, ad insindacabile giudizio di SVT, il decoro del veicolo e l'immagine di SVT;
- provvedere tempestivamente al ripristino del materiale pubblicitario danneggiato e all'asportazione del materiale pubblicitario abusivamente collocato da terzi negli spazi di pertinenza;

- provvedere alla rimozione dagli autobus di quanto, relativamente al presente Capitolato, per ragioni di sicurezza o non corrispondenza a quanto disposto dall'art.8, a giudizio insindacabile di SVT, venga ritenuto inidoneo.

Qualora la Ditta concessionaria non provveda, SVT potrà provvedere direttamente o a mezzo di terzi di propria fiducia alla rimozione, addebitando le spese sostenute e le penali alla Ditta.

Se a causa di incidenti stradali provocati da terzi, dovessero derivare danni alle decorazioni pubblicitarie, SVT fornirà alla Ditta concessionaria i dati in suo possesso relativi al sinistro al fine di consentire al concessionario di attivarsi autonomamente per il recupero dell'eventuale danno.

Qualora il sinistro da incidente stradale con danni alle decorazioni venisse provocato per fatto e colpa di SVT, il risarcimento, ove non coperto da apposita assicurazione, verrà determinato direttamente tra le parti e limitato ai soli danni materiali, la cui somma dovrà essere preventivamente concordata prima della riparazione. In caso di mancato accordo per la quantificazione del danno si nominerà un perito, scelto di comune accordo tra le parti, il cui costo sarà ripartito in parti uguali.

Articolo 12 - Integrità delle funzionalità presenti negli autobus aziendali

La Ditta concessionaria dovrà assicurare che l'installazione della pubblicità non comprometta, anche parzialmente, la funzionalità del veicolo.

In particolare:

- tenendo conto degli "spazi tecnici" necessari per garantire il corretto funzionamento degli impianti sul veicolo (a titolo indicativo ma non esaustivo sportelli, accessori a bordo, griglie di ripresa dell'aria esterna, bocchette dell'impianto di climatizzazione, altoparlanti, ecc.)
- in maniera tale da non impedire o rendere difficoltosa la rimozione dei pannelli propri del veicolo che sono interessati da questa applicazione;
- garantendo la corretta visibilità degli indicatori di avviso all'utenza (indicatore di percorso, altoparlante avviso prossima fermata, ecc.)

Ove esistenti dovranno essere utilizzate primariamente le cornicette esistenti o quelle installate dalla Ditta, senza l'impiego di viti o di altri sistemi di fissaggio (es. adesivi) che possano danneggiare i rivestimenti interni. Le cornicette installate dalla Ditta dovranno essere preventivamente autorizzate da SVT.

L'installazione e la manutenzione dei telai e la movimentazione delle tabelle dovranno essere effettuate in modo da evitare qualsiasi danno ai veicoli aziendali, con cadenza almeno semestrale. Le suddette operazioni e la permanenza stessa del materiale pubblicitario sugli autobus non dovranno essere causa o concausa di inneschi di corrosione o precoce usura della carrozzeria.

In particolare, sia il telaio (esclusi i punti di fissaggio) che la tabella dovranno mantenere una distanza di qualche millimetro dalla fiancata del veicolo, tale da permettere la necessaria aerazione anche in caso di pioggia o lavaggio veicolo.

A tal fine tra le cornici della pubblicità tabellare e le pareti degli autobus dovrà essere inserito nei punti di fissaggio, sempre a cura e spese della Ditta concessionaria, almeno un distanziale di materiale idoneo (es. teflon) di adatto spessore. Al termine del fissaggio del telaio alla carrozzeria dovrà essere posta particolare cura nella verifica della tenuta dei rivetti montati.

Sarà cura della Ditta provvedere alla rimozione dei pannelli e/o di quant'altro comprometta la regolare funzionalità del veicolo, a sua cura e spesa e a regola d'arte.

La Ditta concessionaria sarà responsabile anche per i danni eventualmente causati ai veicoli durante l'applicazione e/o la rimozione della pubblicità integrale, ed al riguardo dovrà utilizzare pellicole adesive e prodotti idonei a non danneggiare in alcun modo la verniciatura sottostante.

La rimozione delle pellicole adesive dovrà avvenire utilizzando strumenti e attrezzature che non possano causare il danneggiamento, la rigatura, il taglio o l'abrasione della verniciatura sottostante. Al termine della rimozione sulle superfici del veicolo non dovranno rimanere tracce di colla e/o di adesivo.

I danni eventualmente causati saranno quantificati e addebitati alla Ditta concessionaria.

Qualora la Ditta, nel caso sia compromessa anche parzialmente la funzionalità del veicolo e/o in caso di danneggiamenti a lui imputabili, non provvedesse a ripristinare lo stato originario dei veicoli nel termine di trenta giorni dalla richiesta di SVT o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza, SVT potrà provvedere direttamente, o a mezzo di terzi, addebitando le spese alla Ditta.

La Ditta concessionaria è comunque tenuta in ogni caso a segnalare ogni anomalia o danneggiamento di cui venga a conoscenza.

Articolo 13 - Responsabilità – Copertura assicurativa

1. SVT non assume alcuna responsabilità circa i contenuti dei messaggi pubblicitari apposti sugli autobus dalla concessionaria né potrà essere ritenuta responsabile, in nessun caso, per la buona conservazione del materiale pubblicitario. La ditta concessionaria rinuncia alla rivalsa nei confronti di SVT, di dipendenti o amministratori della stessa per eventuali danni provocati al materiale pubblicitario derivanti dalla circolazione dei mezzi e/o dalla manutenzione degli stessi e/o da atti vandalici, di fattori meteorologici, di caso fortuito o di altri fattori non direttamente imputabili a SVT, anche qualora gli autobus si trovassero, incustoditi o meno, all'esterno dell'area aziendale di SVT.

2. A SVT non potranno venire attribuite responsabilità di sorta in eventuali controversie tra la Ditta concessionaria e i Committenti la pubblicità o altri. La Ditta Concessionaria è responsabile per danni a cose o persone cagionate dalla pubblicità o comunque derivanti dalle prestazioni contrattuali. La Ditta concessionaria solleva totalmente SVT da responsabilità per gli eventuali danni causati dagli impianti pubblicitari a persone e cose. Rimane a carico della Ditta concessionaria la responsabilità, l'obbligo e la cura di verificare, con frequenza e modalità idonee, la stabilità e l'integrità degli impianti installati. Ogni responsabilità per danni a cose o persone (ivi compresi i beni e il personale dipendente di SVT) derivanti dal distacco delle tabelle pubblicitarie, dei pannelli o dei messaggi pubblicitari applicati sugli autobus o sulle strutture rimarrà esclusivamente in capo alla Ditta concessionaria.

3. SVT sarà sempre sollevata da qualsiasi pretesa o azione dei Clienti o Terzi nei riguardi della Ditta concessionaria.

4. Rimangono a carico della Ditta, a propria cura e spesa, il ripristino dello stato originale dei veicoli qualora la decorazione pubblicitaria comporti problemi per il superamento della revisione periodica annuale del veicolo; in alternativa potrà provvedere quanto necessario con la competente MCTC provinciale per la soluzione del problema.

5. E' fatto obbligo alla Ditta concessionaria di stipulare apposita **polizza di assicurazione per la responsabilità civile** derivante dall'esecuzione del contratto con primaria Compagnia e per massimali di misura adeguata, che dovrà essere consegnata in copia a SVT.

Articolo 14 - Obblighi verso dipendenti

La Ditta concessionaria dovrà comunicare a SVT, l'elenco nominativo dei propri dipendenti o collaboratori incaricati dell'esecuzione del servizio, con indicazione della posizione assicurativa e del numero di iscrizione nel LUL . A detto personale (munito di apposito tesserino di riconoscimento) sarà consentito l'accesso alle autorimesse ed autostazioni aziendali per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori di installazione degli impianti pubblicitari, in orari e modalità da concordare con SVT. Tale elenco dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato.

Il personale della Ditta concessionaria dovrà essere debitamente istruito su tutte le operazioni da effettuare, in possesso di adeguata esperienza e informato e formato riguardo a tutti i fattori di rischio specifici presenti nei luoghi di lavori di SVT, anche con riferimento alle normative in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il personale della Ditta concessionaria dovrà essere di gradimento di SVT che potrà chiederne motivatamente la sostituzione.

La Ditta concessionaria, nell'esecuzione dei propri lavori, non dovrà disturbare il regolare svolgimento del servizio e potrà operare sui soli mezzi dove dovranno essere installati i messaggi pubblicitari, esclusivamente durante il periodo di fermo degli stessi.

La Ditta concessionaria deve rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed infortunistiche, assumendone gli oneri relativi.

La Ditta concessionaria deve applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e gli accordi provinciali integrativi, in tutte le parti normative ed economiche.

In caso di inosservanza delle predette disposizioni, accertata da SVT o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, SVT potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 Codice civile. La Ditta concessionaria rinuncia ad opporre eccezioni e ad avanzare qualsiasi pretesa nei confronti di SVT in relazione a quanto prescritto dal presente articolo.

Ogni responsabilità inerente alla gestione dei servizi appaltati, ivi compresa quella in materia di sicurezza e salute in relazione al D.Lgs. 81/2008, fa interamente carico alla Ditta.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del concessionario o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 15 – Obblighi in materia di sicurezza

Tutte le operazioni effettuate da dipendenti/ausiliari della Ditta concessionaria all'interno delle aree aziendali dovranno avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

La Ditta concessionaria dovrà effettuare la valutazione dei propri rischi in relazione all'attività svolta e verificare costantemente il rispetto delle norme antinfortunistiche da parte dei propri addetti. Inoltre, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, la Ditta concessionaria è tenuta a cooperare con SVT all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sul servizio svolto, nonché coordinare con SVT gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di ridurre i rischi dovuti alle interferenze tra le attività delle due aziende. La Ditta concessionaria si impegna,

inoltre, a partecipare alle riunioni di cooperazione e coordinamento ogniqualevolta sia richiesto da SVT.

In conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e in seguito a relativa analisi effettuata, i rischi legati all'attività di cui al presente capitolato speciale di appalto possono essere quelli indicati nel DUVRI, ricognitivo messo a disposizione dell'operatore economico per la partecipazione alla gara. Gli oneri di sicurezza quantificati nel DUVRI ammontano a complessivi € 300,00 iva esclusa.

Articolo 16 – Cessione del contratto

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto a pena di nullità.

Articolo 17 –Penali e danni

Qualora non vengano rispettati i tempi previsti, SVT si riserva la facoltà di addebitare le seguenti penali:

- € 150,00.= per ogni giorno di ritardo del fermo del veicolo, oltre i termini consentiti;
- € 150,00.= per ogni giorno di ritardo del fermo del veicolo derivante dalla applicazione della decorazione pubblicitaria;
- € 150,00.= per ogni giorno di mancata manutenzione di cui all'art.11
- € 1.000,00.= per ogni pubblicità non conforme a quanto indicato all'art.11 comunque con obbligo di rimozione immediata

Per ogni altra violazione contrattuale, successiva alla terza violazione contestata, SVT si riserva di applicare una penale di euro 50,00 per ogni violazione.

L'applicazione delle penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire alla Ditta l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Ditta abbia risposto, si procederà ad applicare le penali.

SVT provvederà ad emettere fattura delle eventuali penali calcolate. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni o SVT provvederà a detrarlo da altri pagamenti utili.

Ove l'attività della Ditta comunque provocasse danni agli autobus, questi è impegnato alla refusione delle spese di riparazione e/o per il ripristino a regola d'arte.

Nel caso la Ditta per qualsiasi motivo, durante l'esecuzione del contratto o al termine dello stesso (esempio: non ripristinare lo stato originario degli autobus) cagioni danno ad SVT, questa avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni diretti ed indiretti, che potranno essere recuperati dalla cauzione o da altro titolo di credito.

E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito oltre alle penali predette.

Articolo 18 –Risoluzione anticipata della concessione.

SVT si riserva di revocare la concessione e risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del c.c., senza pregiudizio di ogni azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi, che costituiscono ipotesi di clausola risolutiva espressa:

- contestazione di tre inadempienze,
- mancato o ritardato pagamento di nr. 2 canoni;
- mancata comunicazione delle variazioni societarie intervenute;
- cessione del contratto;
- in tutti i casi previsti per legge;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali;

- cessione o affitto dell'azienda, sub concessione, cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo o di fallimento da carico della ditta concessionaria;
- altre inadempienze che non consentano la prosecuzione del rapporto contrattuale;

La Ditta consente a SVT di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa previa semplice comunicazione spedita tramite PEC. La risoluzione avrà effetto dopo 15 giorni dall'apposita comunicazione senza che la ditta concessionaria possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni, per i quali SVT si avvarrà anche della cauzione versata.

SVT. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nei seguenti casi:

- mancato rinnovo, revoca o risoluzione anticipata dei contratti di servizio in base ai quali SVT effettua l'attività di trasporto pubblico locale, in essere con la Provincia di Vicenza e i Comuni di Vicenza Valdagno, Recoaro Terme e Bassano del Grappa.
- modifiche sostanziali della compagine societaria di SVT derivanti da atti di trasformazione quali, fusioni, cessioni di ramo d'azienda, ecc..

Il recesso sarà comunicato alla Ditta mediante PEC contenente il motivo del recesso, con preavviso di almeno 15 giorni. Non è previsto alcun corrispettivo per il recesso.

Articolo 19 – Cauzione definitiva

Entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e, comunque, prima della stipula del contratto, il concessionario dovrà costituire apposito deposito cauzionale in contanti o mediante garanzia fideiussoria a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciate rispettivamente da aziende di credito autorizzate o compagnie autorizzate, a garanzia dell'esatto adempimento del contratto, di importo fisso e non modificabile pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo per l'intero triennio, con validità per l'intera durata contrattuale e comunque fino a espresso svincolo da parte di SVT che sarà rilasciato previa verifica dell'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte del concessionario. Qualora in corso di esecuzione del contratto l'importo in garanzia dovesse essere parzialmente o totalmente incamerato da SVT la garanzia dovrà essere tempestivamente integrata dal concessionario.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di SVT. Il mancato pagamento delle commissioni o dei premi assicurativi relativi alla cauzione stessa, non potrà essere opposto a SVT. La garanzia dovrà comunque prevedere tutte le condizioni eventualmente richieste dal bando di gara. SVT potrà valersi di tale cauzione anche per il recupero delle eventuali spese sostenute per la rimozione dei messaggi pubblicitari al termine del contratto in caso non vi provveda direttamente il concessionario entro i termini stabiliti.

Articolo 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il codice CIG da inserire in ogni fattura e transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è quello indicato nel frontespizio.

Articolo 21 - Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali indicate nell'art.5 e le tasse e soprattasse di registro e di bollo, e diritto inerenti e conseguenti al contratto sono a carico della Ditta.

Articolo 22 - Foro competente

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Vicenza. E' esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 23 – Trattamento dei dati.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, si informa che il titolare del trattamento dei dati è SVT srl con sede legale in viale Milano 78 a Vicenza e che il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale di SVT srl.

Tutti i dati personali raccolti, anche eventualmente sensibili, verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti agli obblighi legali e fiscali, ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. I dati raccolti saranno trattati e conservati ad opera dei soggetti incaricati utilizzando strumenti cartacei, elettronici ed informatici con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l'impossibilità di instaurare rapporti con SVT S.r.l. o di adempiere le prestazioni contrattualmente pattuite. In ogni momento gli interessati possono essere esercitati i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al sopra indicato Responsabile del Trattamento presso il titolare del trattamento.

Articolo 24 – Referenti

SVT ed il concessionario nomineranno un proprio referente per la gestione del contratto con compiti di interfaccia e coordinamento tra le due aziende.

Articolo 25 – Subappalto

Eventuali attività affidate in subappalto dovranno essere preventivamente autorizzate e saranno disciplinate ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 (Codice di Contratti pubblici)

Articolo 26 – Codice Etico (D.LGS. 231/2001)

SVT, in conformità al D.Lgs. 231/2001, ha approvato ed adottato il proprio Codice Etico quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile/scaricabile dal sito www.svt.vi.it alla sezione Amministrazione Trasparente. I fornitori sono obbligati ad attenersi ai principi del Codice stesso, pena la risoluzione del rapporto e l'eventuale risarcimento del danno patito da SVT.

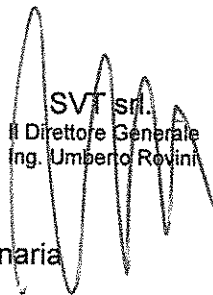
Articolo 27 – Clausola di chiusura

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), alle norme del Codice Civile e alle altre norme di legge in quanto applicabili.

Allegato 1: elenco autobus di SVT

Vicenza, 24 novembre 2017

SVT srl.
Il Direttore Generale
Ing. Umberto Rovini



Data timbro e firma per accettazione della ditta concessionaria

Per La Concessionaria
